

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 153 E 71 DEL CODICE DEI CONTRATTI PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI ATTIVITÀ PRELIMINARI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, DI RILIEVI E INDAGINI, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO R3: “RIQUALIFICA AMBIENTALE AREA LATO MARE DEL SEDIME AEROPORTUALE CON INTERVENTI A BENEFICIO DELLA SAFETY E SECURITY AEROPORTUALE” DELL’AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA.

CUP: H33F22001470002 CIG: B263111BFD

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente Disciplinare (di seguito, “**Disciplinare**”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “**Bando**”) con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, “**Codice dei Contratti**”).

Più in particolare, il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.

La presente procedura è stata indetta dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “**Invitalia**”).

Invitalia agisce in qualità di centrale di committenza per l’aggiudicazione dell’appalto per conto della Società S.A.CAL. S.p.A (di seguito, “**Ente Aderente**” o “**Stazione Appaltante**”), dell’articolo 55-*bis*, co. 2-*bis*, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto stabilito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione di interventi infrastrutturali negli aeroporti di Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone, stipulato il 30 dicembre 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il PNRR, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Turismo, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministro dell’Interno, la Regione Calabria, ENAC, S.A.CAL. S.p.A. e Invitalia (di seguito, “**CIS Volare**”).

La durata massima del procedimento è pari a nove mesi, nel rispetto dei termini di cui all’Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera b) e 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera c) e 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “**Piattaforma Telematica**”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo <https://ingate.invitalia.it> (di seguito, “**Portale**”).

Ai sensi dell'articolo 159 del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

La presente procedura è indetta ai sensi delle disposizioni previste al Libro III del Codice dei Contratti (c.d. "settori speciali"), fatta eccezione per le ulteriori disposizioni del Codice medesimo che fossero specificamente richiamate negli atti di gara.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lett. h) e 107, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lett. h) e 108, co. 10, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Invitalia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "CAM") di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256. Il Disciplinare tiene conto, per quanto compatibile, del Bando-tipo n. 3 sui servizi di architettura e ingegneria approvato dall'A.N.AC. con delibera n. 723 del 31 luglio 2018.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO.

La sede legale di Invitalia si trova in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del progetto dell'Ente Aderente, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera b) e 15, co. 1, del Codice dei Contratti, è l'ing. Matteo Natale Mastroianni, secondo quanto stabilito nella determina di nomina del 3 maggio 2024.

Il Responsabile unico del progetto della Centrale di Committenza, Invitalia (di seguito, anche "RUP") è l'ing. Daniela Palucci, secondo quanto stabilito nella determina di nomina prot. n. 0197997 del 27 maggio 2024, come previsto ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera b) e 15, co. 9, del Codice dei Contratti.

I riferimenti PEC relativi al RUP sono indicati nel Bando.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO

3.1 Oggetto

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera d) e 41 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell'Allegato I.7, l'appalto ha per oggetto i servizi tecnici relativi all'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, comprensiva di attività preliminari di pianificazione e programmazione, di attività propedeutiche alla progettazione, di attività accessorie di rilievi e indagini a supporto della progettazione, direzione lavori, comprensiva di direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'attuazione dell'intervento di *"Riqualifica ambientale area lato mare del sedime aeroportuale con interventi a beneficio della safety e security aeroportuale"* dell'aeroporto di Reggio Calabria, come meglio definiti nel capitolato d'oneri (di seguito, **"Capitolato d'oneri"**).

Più in particolare, l'oggetto del contratto è costituito da:

- attività preliminari di pianificazione e programmazione;
- attività propedeutiche alla progettazione (rilievi, studi e analisi);
- progettazione dei lavori, in particolare, Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (di seguito, **"PFTE"**) e Progetto Esecutivo sulla base del Documento di Indirizzo alla Progettazione, (di seguito, **"DIP"**), *sub Allegato n. 1* al presente Disciplinare;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, **"CSP"**);
- attività accessorie di rilievi e indagini a supporto della progettazione, previa redazione del Piano delle indagini, campionamenti, analisi e prove di laboratorio, (di seguito **"Piano Indagini"**);
- ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera i) e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, la direzione dei lavori;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera i) e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, l'incarico di direttore operativo come componente dell'ufficio di direzione dei lavori;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera i) e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, **"CSE"**).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera d) e 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato I.13, i servizi tecnici afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, contenente l'*"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, e indicata nella tabella *infra* riportata:

Tabella n.1

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	VALORE DELL'OPERA (€) PER CLASSE/ CATEGORIA	CLASSE CATEGORIE ex L. 143/49	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE – <i>Interventi recupero, riqualificazione ambientale</i>	P.03	€ 3.306.000,00	-	92,605%	0,85
TERRITORIO E URBANISTICA – <i>Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica</i>	U.02	€ 264.000,00	-	7,395%	0,95
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 3.570.000,00		100,00%	

L'appalto non è stato suddiviso in lotti poiché l'affidamento costituisce prestazione unitaria finalizzata ad una compiuta realizzazione della progettazione dell'intervento, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe di preservarne gli aspetti di coerenza, uniformità e omogeneità.

Il luogo di esecuzione dell'attività di progettazione sarà la sede dell'Appaltatore, ad esclusione delle attività di campo, le quali dovranno effettuarsi presso l'Aeroporto di Reggio Calabria.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelli di cui al **CPV 71240000-2**: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera i) e 113, co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative alle attività accessorie a supporto della progettazione oggetto della presente procedura dovranno essere eseguite, in relazione alla natura delle prove e delle indagini da svolgere, da un soggetto avente i seguenti requisiti:

- possesso dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, commi 1 e 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per il settore di cui alla circolare C.S.LL. PP. n. 7618/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce;
- possesso della certificazione di qualità **UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2005** "Requisiti generali per la competenza dei Laboratori di prova e taratura", in corso di validità, per prove di laboratorio analitiche per tutte le matrici ambientali.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione ai sensi del successivo articolo 8 e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività. A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare nel documento di gara unico europeo, come integrato dalla domanda di partecipazione (di seguito, anche

disgiuntamente, “**DGUE**” o “**Domanda di partecipazione**”), in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l’operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell’appaltatore.

Si precisa fin da ora che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel DIP e nel Capitolato d’oneri, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

3.2 Importo

L’importo a base di gara è di **€ 341.910,38 (euro trecentoquarantunomilanovecentodieci/38)**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti, al netto delle opzioni.

I costi della sicurezza per le indagini, non sottoposti a ribasso, sono pari a **€ 0,00 (euro zero)**.

Pertanto, l’importo stimato dell’appalto è di **€ 341.910,38 (euro trecentoquarantunomilanovecentodieci/38)** oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

L’importo massimo stimato, comprensivo delle opzioni, è **€ 484.990,86 (euro quattrocentoottaquattromilanovecentonovanta/86)**.

L’importo dei lavori oggetto dei servizi di progettazione è pari a **€ 3.570.000,00 (euro tremilionicinquecentosettantamila/00)**.

Tabella n.2

	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	ATTIVITÀ ACCESSORIE DI RILIEVI E INDAGINI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE	€ 70.000,00	RIBASSABILE
2	SERVIZI DI PROGETTAZIONE COMPRENSIVI DI ATTIVITA’ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE:	€ 271.910,38	RIBASSABILE
2.1	Attività Preliminari di Pianificazione e Programmazione	€ 5.056,67	RIBASSABILE
2.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione (Rilievi Studi Ed Analisi)	€ 12.299,79	RIBASSABILE
2.3	Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)	€ 182.512,24	RIBASSABILE
2.4	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	€ 72.041,68	RIBASSABILE
	IMPORTO A BASE DI GARA (1+2)	€ 341.910,38	
3	COSTI DELLA SICUREZZA PER LE INDAGINI	€ 0,00	NON RIBASSABILE

	IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO (1+2+3)	€ 341.910,38	
4	DIREZIONE DEI LAVORI + CSE [EX ARTICOLI 141 E 120, CO. 1, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI]	€ 143.080,48	RIBASSABILE
	IMPORTO MASSIMO STIMATO (1+2+3+4)	€ 484.990,86	

Si precisa che gli importi della tabella sopra riportata di cui ai numeri 2.3 e 2.4 comprendono il corrispettivo per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, pari a € 22.750,02 (euro ventidue milasettecentocinquanta/02).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera d) e 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, i compensi sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nel DIP, *sub* **Allegato n. 1** al presente Disciplinare, e nei relativi allegati.

Il corrispettivo per le attività accessorie di rilievi e indagini a supporto della progettazione è stato calcolato secondo una valutazione economica, mediante una stima parametrica effettuata su interventi simili, in relazione alla tipologia e alle quantità delle prestazioni da eseguirsi in considerazione della natura dell'intervento, così come meglio descritto nel Capitolato tecnico per le attività di rilievi e indagini allegato al DIP, *sub* Allegato n. 1 al presente Disciplinare e nel Capitolato d'oneri *sub* Allegato n.2 al presente Disciplinare.

Sull'importo delle attività accessorie di rilievi e indagini a supporto della progettazione si applica il ribasso percentuale unico come indicato al punto 1 della Tabella n. 2 che precede.

Si specifica che il presente appalto ha ad oggetto come prestazione prevalente servizi di natura intellettuale quali attività preliminari di pianificazione e programmazione, attività propedeutiche alla progettazione (rilievi, studi ed analisi), progettazione, CSP, direzione lavori, direzione operativa, e CSE, mentre le attività di rilievi e le indagini summenzionati risultano complementari e subvalenti e, quindi, del tutto accessori rispetto all'attività principale di natura intellettuale.

Si precisa che il computo metrico estimativo del Piano delle indagini, i cui prezzi unitari ivi indicati tengono conto dell'applicazione del ribasso offerto dall'Aggiudicatario applicato alle cui singole voci ivi presenti, dovrà rispettare l'importo massimo stimato nel DIP, pari a € 70.000,00 (euro settantamila/00), al netto di iva e oneri di legge se dovuti, per l'esecuzione di dette attività, e che, di conseguenza, detto importo rappresenta il valore massimo che potrà essere corrisposto all'Appaltatore per le attività accessorie di rilievi e indagini a supporto della progettazione; pertanto, qualora l'Aggiudicatario, al fine di disporre di ulteriori elementi conoscitivi per la redazione del progetto, dovesse ritenere necessaria l'esecuzione di ulteriori eventuali indagini (da espletare a proprio carico, senza nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante) queste dovranno essere concordate con la Stazione Appaltante e saranno poste a carico dello stesso.

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3-*bis*, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura meramente intellettuale delle prestazioni oggetto dell'appalto e non essendovi rischi da interferenze, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

N.B.: Trattandosi di appalto avente ad oggetto, nel contesto delle prestazioni previste, servizi di natura intellettuale a carattere prevalente rispetto a quelli materiali, i quali risultano del tutto accessori, non sussiste l'obbligo per l'operatore economico di dichiarare, in sede di presentazione dell'offerta, i costi della manodopera e gli oneri sicurezza aziendali.

3.3 Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

3.3.1 Modifiche del contratto ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera i) e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti

Il contratto di appalto potrà altresì essere modificato, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera d) e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, nel caso in cui sia attivabile, **al momento dell'avvio dei lavori, l'incarico dell'ufficio di direzione dei lavori, composto da n. 1 direttore dei lavori e da n. 1 direttore operativo, e l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, qualora ne sussistano i presupposti. La Stazione Appaltante si riserva di attivare l'incarico anche in modalità parziale, designando al proprio interno il direttore dei lavori ed eventuali figure dell'Ufficio di Direzione Lavori.** La predetta attività di Direzione Lavori dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche, anche con riferimento a quelle relative alle costruzioni, nonché di quanto previsto nel Capitolato d'onori. Le attività di CSP e CSE devono essere svolte in conformità a quanto previsto dagli articoli 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008, nonché nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato d'onori.

Ove la suddetta modifica venisse attuata, si applicherà al relativo importo lo stesso ribasso percentuale offerto in gara. L'eventuale attivazione di dette prestazioni resta strettamente connesso alle valutazioni di opportunità della Stazione Appaltante.

Il corrispettivo per tali prestazioni sarà corrisposto all'appaltatore solo nel caso in cui la Stazione Appaltante attivi la relativa opzione.

Il mancato esercizio dell'opzione non determina per la Stazione Appaltante alcuna responsabilità, azioni di richieste danni, indennità, compensi, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile e, pertanto, senza che nulla possa essere eccepito o preteso, a qualsivoglia titolo, dall'appaltatore.

3.3.2 Modifiche del contratto ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, 9 e 120, co. 8, del Codice dei Contratti

È ammessa la rinegoziazione nei limiti e alle condizioni previsti nel Capitolato d'onori.

ARTICOLO 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167 e 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà stipulato in parte a corpo e in parte a misura.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera b) e 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il Capitolato d'oneri fa parte integrante del contratto.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

ARTICOLO 5

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di **150 (centocinquanta)** giorni naturali e consecutivi, a partire dalla formale comunicazione di avvio con l'emissione di apposito ordine di servizio a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico o in caso di avvio anticipato del servizio sotto riserva di legge, secondo le modalità indicate nel Capitolato d'oneri.

Per ulteriori dettagli sullo sviluppo temporale, e sui termini per l'esecuzione di ciascuna prestazione si rimanda al Capitolato d'oneri.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato d'oneri.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (di seguito, "**FSC**"), assegnate al *CIS Volare*, per un importo di **€ 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00)**.

ARTICOLO 7

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare purché in possesso dei requisiti previsti nel presente documento, tutti i soggetti indicati all'articolo 66 del Codice dei Contratti, e precisamente:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei (di seguito, "**R.T.**") fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate

di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 35, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 36, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 37, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;

f) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 38, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera g) e 68, co. 2, del Codice dei Contratti, i R.T. (costituiti e costituendi) e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le parti del servizio che saranno eseguite** dai singoli componenti il R.T. o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera g) e 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi di cui all'articolo 66, co. 1, lett. g), del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati

il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è **escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine da Invitalia, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera g) e 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera g) e 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

In ogni caso, in virtù dell'articolo 141, co. 3, lettera g) del Codice dei Contratti, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice medesimo.

Ai sensi degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, **"Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"**) l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 8

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 8.1;

- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 8.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 8.3;
- iv. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 8.4.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare quanto sopra compilando all'interno della Piattaforma Telematica il documento di gara unico europeo integrato con la domanda di partecipazione di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti e che si compone delle seguenti sezioni:

- una prima, recante le informazioni stabilite dalla tassonomia AgID con le *"Specifiche tecniche"* del 30 luglio 2021 e ss.mm.ii, relative alle informazioni richieste ai sensi del comma 3, dell'articolo 91, del Codice dei Contratti;
- una seconda, denominata *"Dichiarazioni ulteriori/Domanda di partecipazione"*, relativa alle ulteriori informazioni richieste all'operatore economico ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

Si specifica che il DGUE, come integrato dalla Domanda di partecipazione costituisce un unico documento.

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, *"FVOE"*) operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire a Invitalia la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla delibera A.N.A.C. n. 262 del 20 giugno 2023. Invitalia può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o sono già in possesso di Invitalia, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, *"CAD"*) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lettera c) e 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

8.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera c) e 94 co. 1, 95 e 98 e del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui al combinato disposto di cui agli articoli 141 co. 3, lettera g) e 68, co. 14 e del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

8.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico, in funzione della sua natura, dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12;
- b) ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera d) e 100, co. 3, del Codice dei Contratti per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11.

In ogni caso, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- per l'**integrazione delle prestazioni specialistiche**, laurea in ingegneria o architettura, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione "A";
- per la **progettazione degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale - ID Opera - P.03**, laurea in ingegneria o architettura, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione "A";

- per le **attività propedeutiche alla progettazione (rilievi, studi, analisi) e per il supporto alla progettazione degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale - ID Opera - P.03**, laurea in scienze agrarie/scienze forestali/scienze ambientali o equipollenti e iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- per le **attività preliminari di pianificazione e programmazione - ID Opera - U.02**, laurea in ingegneria o architettura, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione "A"
- per la **relazione geologica**, qualifica di Geologo, in possesso di laurea in geologia, scienze geologiche o equipollenti, abilitazione professionale e iscrizione al relativo Albo professionale alla Sezione "A";
- per il **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, l'attestazione di cui all'articolo 98, del D.Lgs. n. 81/2008;
- per la **verifica preventiva di interesse archeologico**, qualifica di Archeologo, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009, n. 60 – Fascia I, e della regolare iscrizione nell'Elenco Nazionale del Ministero della Cultura ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, dell'Allegato I.8 del Codice dei Contratti.
- per la **direzione lavori**, laurea in ingegneria o architettura, abilitazione professionali e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione "A"
- per la **direzione operativa**, laurea in scienze agrarie/scienze forestali/scienze ambientali o equipollenti e iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- per il **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**, l'attestazione di cui all'articolo 98, del D.Lgs. n. 81/2008.

All'interno della Tabella n. 3 che segue sono indicati il numero minimo di unità stimato per lo svolgimento di ciascuna attività nonché il numero minimo di unità complessive stimato per lo svolgimento dell'incarico.

È possibile indicare per più prestazioni lo stesso soggetto; pertanto, la somma delle unità minime indicate per lo svolgimento di ciascuna attività potrà non coincidere con il numero minimo di unità complessive indicato per lo svolgimento dell'incarico. Resta fermo il raggiungimento dei citati numeri minimi di unità.

È sempre possibile indicare per una stessa prestazione più soggetti ad eccezione della figura di Direttore Lavori, CSP e CSE.

Non possono essere svolte dal medesimo soggetto le seguenti prestazioni: Direzione dei Lavori (DL), Direttore Operativo e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

All'interno della medesima Tabella che segue, per ciascuna figura professionale, è precisato:

- a) se sia possibile ricorrervi in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito *ad hoc* per l'appalto in oggetto prima della presentazione dell'offerta;
- b) se, invece, la figura professionale dovrà essere legata all'operatore economico mediante uno dei seguenti rapporti, anch'essi instaurati prima della presentazione dell'offerta:
 - componente di un raggruppamento temporaneo;
 - associato di una associazione tra professionisti;

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Tabella n.3

ATTIVITÀ	REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	RAPPORTO DI CONSULENZA OCCASIONALE AD HOC (SÌ/NO)	NUMERO MINIMO DI UNITÀ PER LA SPECIFICA ATTIVITÀ	POSSIBILE COINCIDENZA CON ALTRI SOGGETTI	NUMERO MINIMO DI UNITÀ COMPLESSIVE
INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	LAUREA IN INGEGNERIA O ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALI E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE "A";	NO	1	SÌ, CON • RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA P.03 • RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA U.02 • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE • DIRETTORE DEI LAVORI • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	5
PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA P.03	LAUREA IN INGEGNERIA O ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALI E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE "A";	NO	1	SÌ, CON • RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE • RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA U.02 • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE • DIRETTORE DEI LAVORI • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE (RILIEVI, STUDI, ANALISI) E PER IL SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - ID OPERA - P.03	LAUREA IN SCIENZE AGRARIE/SCIENZE FORESTALI/SCIENZE AMBIENTALI O EQUIPOLLENTI E ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI;	SÌ	1	SÌ, CON • DIRETTORE OPERATIVO • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	
PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA U.02	LAUREA IN INGEGNERIA O ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALI E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE "A";	NO	1	SÌ, CON • RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE • RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA P.03 • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE • DIRETTORE DEI LAVORI • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	
RELAZIONE GEOLOGICA	LAUREA IN GEOLOGIA, SCIENZE GEOLOGICHE O EQUIPOLLENTI, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE "A"	NO	1	SÌ, CON • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 98, DEL D.LGS. N. 81/2008;	NO	1	SÌ, CON • RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA P.03 • RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA U.02 • DIRETTORE DEI LAVORI	

				• COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE • GEOLOGO • RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE (RILIEVI, STUDI, ANALISI) E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - ID OPERA - P.03 • DIRETTORE OPERATIVO	
RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO	REQUISITI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 4, 5 E 6 DEL DM 20 MARZO 2009, N. 60 – FASCIA I, E DELLA REGOLARE ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA AI SENSI DEL COMMA 3, DELL'ARTICOLO 1, DELL'ALLEGATO I.8 DEL CODICE DEI CONTRATTI.	SI	1	NO	
DIREZIONE DEI LAVORI	LAUREA IN INGEGNERIA O ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALI E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE "A"	NO	1	SÌ, CON • RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE • RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA P.03 • RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA U.02 • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	
DIREZIONE OPERATIVA	LAUREA IN SCIENZE AGRARIE/SCIENZE FORESTALI/SCIENZE AMBIENTALI O EQUIPOLLENTI E ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI;	SI	1	SÌ, CON • RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE (RILIEVI, STUDI, ANALISI) E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - ID OPERA - P.03 • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 98 DEL D.LGS. N. 81/2008	NO	1	SÌ, CON • RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE • RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA P.03 • RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA U.02 • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE • GEOLOGO • RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE (RILIEVI, STUDI, ANALISI) E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - ID OPERA - P.03	

Ciascun professionista, personalmente responsabile, dovrà essere indicato dall'operatore economico all'interno del DGUE, nella sezione *"Parte IV: criteri di selezione - Si richiede di indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura"*, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167 co. 1, lettera d) e 100, co. 11, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, dovrà aver svolto **nel triennio** antecedente la data di indizione della procedura di gara, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria prevalente cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a **0,4** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla singola classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori **analoghi** per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nella Tabella che segue:

Tabella n. 4

CATEGORIA D.M. 17/06/2016 - ID OPERA	CATEGORIA L. 143/49	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO DEI LAVORI	REQUISITO MINIMO RICHIESTO
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECONICA, RURALITA', FORESTE (P.03)	-	0,85	€ 3.306.000,00	€ 1.322.400,00

Saranno presi in considerazione i servizi ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Con riferimento alla categoria Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste ID P.03, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche quando relative al seguente ID P.01.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera g) e 66, co. 2, del Codice dei Contratti le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal Bando anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo

indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 66, del Codice dei Contratti.

8.4 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"*, disponibile alla voce *"Regolamento"* della sezione *"Documenti Utili"* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) *[con riferimento alla registrazione al Portale]* di aver letto e di accettare l'informativa generale sul trattamento dei dati personali e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"*, disponibili, rispettivamente, alla voce *"Privacy Policy"* e *"Regolamento"* della sezione *"Documenti Utili"* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 4) *[con riferimento alla partecipazione alla specifica gara]* di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR rilasciata dalla S.A.CAL. in qualità di Titolare del trattamento, resa disponibile sul seguente link: <https://sacal.it/it/privacy-governance>;
- 5) di aver letto e di accettare il *"Codice Etico di Invitalia"*, disponibile nella sezione *"Documenti Utili"* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione da Invitalia;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log di sistema*) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui al combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera d) e all'articolo 100 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- 9) ai sensi del combinato disposto degli articoli 141 co. 3, lettera i) e 119, co. 4, lett. a) e b) del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati e in relazione ai quali non sussistono motivi di esclusione;

- 10) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- 11) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera c) e 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti;
- 12) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui al combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera c) e 29, del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica;
- 13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
- 14) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 15) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo 94, co. 5, lett. f), del Codice dei contratti);
- 16) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti);
- 17) di non aver ommesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa, i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- 18) che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei contratti);
- 19) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 20) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 21) di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti;

Per gli operatori economici:

che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:

- 22) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal Tribunale competente (Es.: Provvedimento n. ____ del ____);
- 23) ***[Solo in caso di raggruppamento]*** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 24) di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e fino al provvedimento di omologa:

- 25) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (Es.: Provvedimento n. ____ del ____);

- 26) **[Solo in caso di raggruppamento]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- 27) si impegna a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 28) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni relative alle Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.lgs. 81/2008 e ss. mm.ii., per la presente procedura di gara;
- 29) di accettare i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera i) e 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;
- 30) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 31) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto di progettazione e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;
- 32) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256, cui si rinvia;
- 33) di indicare il sito internet o l'indirizzo PEC dedicato presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia.

8.4 Requisiti di partecipazione dei R.T., dei consorzi stabili e dei G.E.I.E.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera g) e 68, commi 17 e 18 del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati, sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del R.T.;
- ii. la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile e la consorziata avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui al combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lettera c), 94, e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento o

il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tal caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

8.4.1 Requisiti di ordine generale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale, di cui al combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera c), 94 e ss. del Codice dei Contratti, dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- ii. in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

8.4.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'Allegato II.12 dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 8.2., lett. b), del presente Disciplinare, relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

Altresì, **a pena di esclusione**, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

In ogni caso, il R.T. dovrà prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, così come disposto dall'articolo 39 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 39, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

8.4.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

Il requisito dovrà essere posseduto dall'operatore economico nel suo complesso.

Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai membri del R.T.

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, in caso di consorzi stabili, il requisito dovrà essere posseduto e dimostrato direttamente dal consorzio o dalle singole consorziate, ancorché non esecutrici, pertanto, è ammesso il c.d. "*cumulo alla rinfusa*".

8.4.4 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 8.4 che precede dovranno essere rese:

- i in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- ii in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 9

AVVALIMENTO

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera g) e 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può ricorrere ad un contratto di avvalimento, mediante il quale uno o più ausiliari si obbligano a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'ausiliario, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera g) e 104, co. 3, del Codice dei Contratti, qualora il contratto di avvalimento abbia ad oggetto l'autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, nonché i titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi saranno eseguiti direttamente dall'ausiliario.

In tutti i casi in cui l'avvalimento non ha ad oggetto il prestito delle autorizzazioni o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, nonché i titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dal concorrente che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera g) e 104, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera g) e 104, co. 12, del Codice dei Contratti, limitatamente ai soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "*avvalimento premiale*"), non è consentito che partecipino alla medesima gara l'ausiliario e il soggetto che si avvale delle risorse da esso messe a disposizione.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, 91 e 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a compilare il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dichiara la propria volontà di ricorrere al contratto di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico è tenuto ad allegare al DGUE integrato con la domanda di partecipazione:

- i) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lettera g) e 104, co. 1, del Codice dei Contratti, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ed il cui oggetto sia coerente con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando, altresì, se intende avvalersi delle dotazioni e risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. **Si precisa che, qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica;**
- ii) il DGUE dell'ausiliario contenente la dichiarazione con la quale il medesimo, attesta di:
 - a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai precedenti articoli 8.1;
 - b) essere in possesso delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali oggetto del contratto di avvalimento;
 - c) impegnarsi verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;

N.B. Si rammenta che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del presente Disciplinare.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione del combinato disposto degli articoli 141 e 96, co. 15, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un altro ausiliario idoneo, purché la sostituzione dell'ausiliario non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, Invitalia esclude l'operatore economico.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera g) e 104, co. 6, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante verifica se l'ausiliario è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui al combinato disposto degli articoli 141 e 91, del Codice dei Contratti nonché se sussistono cause di esclusione. La Stazione Appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera g) e 104, co. 9, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, si accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Sussiste, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera c) e 29 del Codice dei Contratti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili, con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione, all'interno del contratto di avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si specifica che qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento sia per soddisfare il possesso dei requisiti, nonché al fine di migliorare la propria offerta, mediante un **unico soggetto ausiliario**, sarà consentito produrre **un unico contratto di avvalimento**.

N.B. Detto contratto dovrà necessariamente essere allegato all'interno dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 14.2 del presente Disciplinare.

Non è sanabile, e quindi **causa di esclusione**, la carenza degli elementi essenziali del contratto che non consentano, ad esempio, la chiara e puntuale individuazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti; mentre, la riscontrata carenza esclusivamente degli elementi del contratto relativi all'avvalimento "premiale" determinerà la non attribuzione del punteggio "premiale" di cui alla

successiva Tabella 11, restando ferma, invece, l'idonea qualificazione dell'operatore economico con riferimento ai requisiti speciali oggetti di avvalimento.

ARTICOLO 10

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al **2% (duepercento)** dell'importo relativo alle prestazioni di rilievi, indagini, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari alla somma di seguito indicata, salve le riduzioni e i benefici di legge:

Tabella n. 5

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
€ 4.261,61 (euro quattromiladuecentosessantuno/61)

La garanzia provvisoria sarà costituita:

- da cauzione, costituita a favore di Invitalia, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "*Messaggi*", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;
ovvero, in alternativa
- da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'"*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.

La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, verificabile mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/;](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

L'operatore economico potrà presentare una garanzia fideiussoria:

- verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nel DGUE integrato con la Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia, che assicuri il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consenta l'accesso esclusivamente ad Invitalia in relazione alla garanzia presentata in gara, tramite idonea identificazione a mezzo SPID e informazioni qualificanti (quali il CIG riferito alla presente procedura, importo della garanzia, nominativo del concorrente);
ovvero, in alternativa,
- verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nel DGUE integrato con la Domanda di partecipazione l'indirizzo PEC dedicato presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia o il suo eventuale rinnovo è ridotto nei seguenti casi:

a) **del 30% (trentapercento)**, qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T., l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, l'operatore economico potrà godere del beneficio solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).

b) **del 50% (cinquantapercento)**, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T. costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di microimpresa, ovvero di piccola o media impresa.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

c) **del 10% (dieci per cento)**, se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).

d) **del 20% (venti per cento)**, qualora si dimostri il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi previsti dall'allegato II.13 al Codice dei Contratti: UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere di una o più delle suddette certificazioni o marchi e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T., l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia se uno dei soggetti che costituiscono il R.T. siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione se il consorzio o una delle consorziate, anche non esecutrici, sia in possesso della certificazione.

Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "*Schema Tipo*" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata all'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia** (C.F. 0567872100);
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T., costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.;
- iv. in caso di consorzi stabili, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta

di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in Piattaforma Telematica dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, nonché la mancata indicazione, nella Domanda di partecipazione, del sito internet o dell'eventuale indirizzo PEC dedicato da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del CAD, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11

SOPRALLUOGO

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 167 co. 1, lettera b) e 92, co. 1 del Codice dei Contratti, ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento, in ragione della tipologia, del contenuto e del grado di complessità dell'appalto da affidare; inoltre, la documentazione tecnico-progettuale messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dei luoghi, ritenuto esaustivo dalla Stazione Appaltante per la corretta formulazione dell'offerta.

Ciò nonostante, è possibile per i concorrenti che lo desiderassero, effettuare facoltativamente una visita preliminare dei luoghi, esclusivamente nelle seguenti date programmate:

- dal 22 luglio 2024 al 26 luglio 2024 dalle ore 09:00 alle 16:00, da richiedere entro e non oltre il 18

luglio;

- il 23 agosto dalle ore 09:00 alle 16:00, da richiedere entro e non oltre il 19 agosto;
- il 26 agosto dalle ore 09:00 alle 16:00, da richiedere entro e non oltre il 20 agosto.

Il sopralluogo potrà essere svolto solo previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma Telematica, entro le suddette date, tramite messaggio avente per oggetto il testo: "Richiesta di Sopralluogo: preferenza data ____/____/____, ore __:__", nell'apposita area "Messaggi" dell'area riservata del Portale <https://ingate.invitalia.it/>, a cui andrà allegato, ai fini del rilascio del tesserino "visitatore" per l'accesso aeroportuale:

1. il modulo "*Procedura rilascio tesserino di ingresso*" debitamente compilato e contenuto nell'Allegato 5 - "*Modulistica per sopralluogo*";
2. copia del documento di identità del soggetto che eseguirà il sopralluogo;
3. l'attestazione di avvenuto pagamento di € 31,00 da effettuarsi a mezzo bonifico bancario:
 - sul conto corrente: BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT 60 W 03069 42842 1000 00011713
 - intestato a: SOCIETA' AEROPORTUALE CALABRESE (S.A.CAL.)
 - causale: sopralluogo gara R3 – CIG B263111BFD - CUP H33F22001470002

Non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

Le spese sostenute ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico.

Le persone che effettueranno materialmente il sopralluogo dovranno recarsi nel giorno e nell'ora concordata presso l'ufficio tesseramento dell'aeroporto di Reggio Calabria per il ritiro del tesserino provvisorio. La persona preposta al sopralluogo dotata di tesserino e di dispositivi di protezione individuale (giubbotto catarifrangente) sarà scortata da personale della stazione appaltante sui luoghi oggetto d'intervento.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera i) e 119, co. 1 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera i) e 120, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Il subappalto è ammesso solo per indagini, campionamenti, prove di laboratorio, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali.

In caso di ricorso al subappalto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera i) e 119, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera i) e 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera i) e 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Con riferimento ai requisiti di esecuzione di cui all'articolo 3 che precede, si ribadisce che i suddetti requisiti di esecuzione dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare le stesse in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, **NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.**

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256.

ARTICOLO 13

CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le *"Istruzioni operative"* consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione *"Contributi in sede di gara"*.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Invitalia procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Invitalia accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE.

In caso di mancato rinvenimento all'interno del FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC in data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte, si procederà ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera e) e 101, co. 1, del Codice dei Contratti. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito o di produzione di ricevuta di avvenuto pagamento recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, **l'offerta è dichiarata inammissibile.**

ARTICOLO 14

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nel sub Allegato n. 4 "Guida alla presentazione dell'offerta", che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 14.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 14.3.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà il combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera e) e 101, co. 1, del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3 e 105, del Codice dei Contratti. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera c) e 17, co. 4 del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

A. DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, sarà compilato online sulla Piattaforma Telematica.

Il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà essere effettuato:

- tramite il modello “F23” dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento – punto 6 del modello F23 – indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE);
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;
- mediante l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00, il cui numero seriale dovrà essere indicato dall'operatore economico.

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello “F23” dell'Agenzia delle Entrate;
- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- della ricevuta del bonifico bancario;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n.

642/1972.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica.

L'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

L'operatore economico dovrà compilare all'interno della Piattaforma Telematica il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, in caso di consorzi stabili, il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, nelle parti applicabili, da ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di R.T. e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera g) e 68, co. 5 del Codice dei Contratti, il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, nelle parti applicabili, da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera g) e 68, co. 2 del Codice dei Contratti, **le parti del servizio che saranno eseguite** da ciascun componente del R.T., o del G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68, co. 6, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate **le parti del servizio che saranno eseguite** da ciascun componente.

In caso di R.T. e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera g) e 68, co. 5 del Codice dei Contratti, ciascun DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera g) e 68, co. 2 del Codice dei Contratti, **le parti del servizio che saranno eseguite** da ciascun componente del R.T. o del G.E.I.E.;

- ii. indicare il mandatario;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T.;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno del DGUE integrato con la Domanda di partecipazione.

Inoltre, in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE integrato con la Domanda di partecipazione per sé, anche il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dell'ausiliaria, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

B. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T. O G.E.I.E. COSTITUITI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

C. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 66, CO. 1, LETT. G), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;

D. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co.

- 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

E. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T. costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T. costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.;
ovvero, in alternativa
- ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia fideiussoria che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica in una delle seguenti modalità:
 - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

F. AVVALIMENTO

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- i) il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione del soggetto ausiliario;
- ii) l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità; **N.B.**
In caso di avvalimento c.d. "premiale" l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento dovrà essere inserito all'interno della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 14.2 del presente disciplinare;

Si precisa che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con ausiliario in possesso di autorizzazione o altro

titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera d) e 100, co. 3, del Codice dei Contratti, i servizi saranno eseguiti dall'ausiliario stesso e si dovrà osservare, altresì, quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

G. CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. potrà avvenire mediante consultazione del FVOE ovvero mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 6

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON EVIDENZA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (UNICA ANCHE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA)	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZI STABILI: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZIATE ESECUTRICI, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE R.T. O G.E.I.E. SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE AVVALIMENTO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO	ALLEGARE
B	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T. O G.E.I.E. COSTITUITI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T. O G.E.I.E. GIÀ COSTITUITI

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
C	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLA LETTERA G), DELL'ARTICOLO 66, CO. 1, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
D	PROCURE		ALLEGARE SE DEL CASO
E	GARANZIA PROVVISORIA	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO, E PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
		R.T. COSTITUITI: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA	
		R.T. COSTITUENDI: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUN COMPONENTE IL R.T.	
	SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA	FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE	
F	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO	ALLEGARE
G	CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà presentare l'offerta tecnica firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

14.2.1 – Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione Unica ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 7, afferente alla capacità tecnica dell'operatore economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 15.

La Relazione Unica dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e *sub* criteri di valutazione, come di seguito specificato.

Inoltre, sarà parte integrante della citata Relazione Unica l'originale o la copia del contratto di avvalimento nel caso in cui l'operatore intenda fare ricorso al c.d. "avvalimento premiale".

La Relazione Unica dovrà essere, pertanto, costituita da un unico file con le seguenti caratteristiche:

Tabella n. 7

RELAZIONE UNICA			
CAPITOLO	PARAGRAFO	PAGINE (MAX) INCLUSO EVENTUALI TABELLE, IMMAGINI, FIGURE O DISEGNI ED ESTRATTI CURRICULARI.	LIMITI EDITORIALI
A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA - SCHEDE ILLUSTRATIVE Documentazione utile ad illustrare servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione di progettazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento. Il capitolo A dovrà essere suddiviso in paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione riportati nella successiva Tabella n. 11.	A.1	2 pagine	- Formato A3 - font: Arial; - font size: 11;
	A.2		
B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA Il Capitolo dovrà illustrare le caratteristiche metodologiche dell'offerta di cui al criterio B. In particolare, il capitolo B dovrà essere suddiviso in paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione riportati nella successiva Tabella n. 11.	B.1	12 pagine	- Formato A4 - font: Arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.
	B.2		
	B.3		
	B.4		

RELAZIONE UNICA			
CAPITOLO	PARAGRAFO	PAGINE (MAX) INCLUSO EVENTUALI TABELLE, IMMAGINI, FIGURE O DISEGNI ED ESTRATTI CURRICULARI.	LIMITI EDITORIALI
C - RISORSE UMANE MESSE A DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il Capitolo dovrà illustrare l'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa che l'operatore economico intenderà mettere a disposizione per lo svolgimento dell'incarico, dando evidenza della consistenza e qualità delle risorse umane impiegate per lo sviluppo e la gestione del servizio nelle varie fasi. In particolare, il capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi corrispondenti a ciascuno dei sub criteri di valutazione, come riportato nella successiva Tabella n. 11.	C.1	1 pagina	- Formato A4 - font: Arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.
D – CRITERI PREMIANTI Il Capitolo dovrà essere riferito al criterio D relativo agli elementi premianti dell'offerta riportato nella successiva Tabella n. 11 In riferimento al sub criterio D.1 il concorrente dovrà inserire copia conforme della certificazione eventualmente posseduta o, in alternativa, fornire l'indicazione univoca del certificato e, se possibile, le modalità di visualizzazione di prelievo libero presso l'ente certificatore (sito internet, ecc.)	D.1	- (la copia della certificazione richiesta non sarà considerata nel numero massimo di pagine)	
Totale Pagine A3		2	
Totale pagine A4		13	
Numero massimo di pagine dell'intera relazione <i>(dal computo totale delle pagine sono escluse; copertina e indice, se presenti, e contratto di avvalimento se presenti nonché le copie delle certificazioni eventualmente possedute di cui al criterio D)</i>		15	

La Relazione Unica di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero di pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 15);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente come sopra indicato;

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

L'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti della documentazione tecnica presentata che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta

digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione tecnica che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, “**Richieste di oscuramento**”), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della medesima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 8

DOCUMENTO		MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA PARTI DESCRITTIVE, PARTI GRAFICHE E INCLUSE CERTIFICAZIONI (VEDI TABELLA N. 7)		FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
CONTRATTO DI AVVALIMENTO QUALORA IL CONCORRENTE INTENDA RICORRERE ALL'AVVALIMENTO PREMIALE		FIRMATO DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT.A) DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA RELAZIONE TECNICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensioni inferiori a 600 MB (Megabyte).

14.3 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore dovrà:

- inserire, a pena di esclusione, nel relativo parametro il **RIBASSO PERCENTUALE** offerto per i SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando fino a 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto

utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto 2 della Tabella n. 10 presente al successivo articolo 15; inoltre, il sistema restituirà il corrispondente PREZZO OFFERTO relativo ai SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE, arrotondato alla quinta cifra decimale; il prezzo che verrà preso in considerazione ai fini della contrattualizzazione sarà arrotondato alla seconda cifra decimale;

- ii. dichiarare, a pena di esclusione, di aver preso conoscenza e accettato che il medesimo RIBASSO PERCENTUALE indicato al punto i.) sarà applicato alle ATTIVITA' ACCESSORIE DI RILIEVI E INDAGINI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE e che l'importo massimo riconoscibile per dette attività è pari a € 70.000,00 (euro settantamila/00), al netto di iva e oneri di legge se dovuti;
- iii. rendere le *"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"*, ovvero dichiarare:
 - a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - c. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al **180° giorno (centottantesimo)** successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - d. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia e l'Ente Aderente;

L'offerta economica generata dalla Piattaforma dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, rubricato *"Disciplina sull'imposta di bollo"*, mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica). A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-imprese>;
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.

Si precisa che le modalità di presentazione e le conseguenti valutazioni descritte all'articolo 14.2.1 del presente Disciplinare con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione tecnica troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione economica.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti,

Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

I documenti che compongono l'offerta economica sono, quindi, riepilogati come nella Tabella che segue:

Tabella n. 9

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT.A) DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nel sub Allegato n. 4 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 15

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lettera h) e 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 10

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	90
2	Offerta economica	10

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lettera h) e 108, co. 4, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

Tabella n. 11

PUNTEGGI OFFERTA TECNICA			
ID.	Criteri motivazionali per la valutazione delle offerte	Sub Punteggi (Max)	Punteggi (Max)
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA		
	Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare un numero massimo di 2 (due) servizi significativi svolti, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità professionale, che siano attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori rispetto alle prestazioni oggetto d'appalto, con particolare riferimento alla categoria PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE ID. Opera P.03 e alla categoria TERRITORIO E URBANISTICA ID. Opera U.02. In particolare, i servizi saranno valutati con riferimento ai seguenti sub-criteri:		
	A.1 Grado di pertinenza dei servizi svolti Nelle schede, per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportata una descrizione sintetica dell'intervento che riporti <u>necessariamente</u> le seguenti informazioni: - indicazione del Committente/Stazione Appaltante, CIG, CUP (se disponibili), oggetto dell'Intervento e localizzazione dell'Intervento; - descrizione dei servizi prestati; - quota del servizio svolto dal concorrente (in caso di servizio svolto in RT dovrà essere specificata la percentuale dei servizi effettivamente svolta dal concorrente); - ID. opere, classi e categoria, grado di complessità, importo dei lavori (complessivo e per ciascuna categoria di cui si compone il servizio); - periodo temporale di espletamento del servizio; - eventuale presenza e numero di varianti in corso d'opera; - gli applicativi utilizzati per lo svolgimento del servizio; - eventuale collaudo delle opere/certificato di regolare esecuzione. Saranno ritenuti migliori, e conseguentemente premiati con un maggiore punteggio, i servizi che potranno documentare il grado di pertinenza, omogeneità ed importanza simile, in termini di ID. opere, classi e categorie, importi, tipologia ed estensione, rispetto alle opere oggetto dei servizi da affidare e relativi ad interventi di opere di pari complessità e tipologia.	16	30
	A.2 Caratteristiche qualitative delle modalità di svolgimento dei servizi Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento ai servizi svolti e descritti nel paragrafo A.1, le modalità di svolgimento degli stessi, con particolare riferimento agli indirizzi strategici e metodologici adottati al fine di assolvere al meglio l'incarico. In particolare, si valuteranno: - i criteri e le metodologie utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni, con riferimento all'organizzazione delle attività, all'articolazione temporale delle varie fasi e misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita con specifico riferimento alle tematiche di sostenibilità e di valorizzazione ambientale; - l'efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza. Saranno ritenute migliori, le proposte dalle quali si evincano criteri e metodologie concrete di qualità e tecnicamente valide nello svolgimento delle prestazioni e rispettose dei principi di sostenibilità e valorizzazione ambientale.	14	

PUNTEGGI OFFERTA TECNICA			
ID.	Criteri motivazionali per la valutazione delle offerte		Punteggi (Max)
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA		
	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico		45
	B.1	Il concorrente dovrà illustrare le modalità di svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, con particolare riferimento agli indirizzi strategici e metodologici che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità delle attività svolte. In particolare, sarà attribuito maggior punteggio alla proposta che dimostri il valore tecnico delle soluzioni proposte relativamente: - alle attività preliminari che consentono di inquadrare le problematiche che il concorrente ritiene di dover affrontare nel corso della progettazione con particolare riferimento alle caratteristiche specifiche dei luoghi in cui occorre operare, dei vincoli correlati, delle azioni e soluzioni tecniche che si intende adottare compatibilmente con i vincoli e le prescrizioni a cui è assoggettata l'area; - alle attività progettuali volte all'ottimizzazione della funzionalità del traffico aereo, riducendo il rischio di collisione legato all'intensità dell'attività della fauna selvatica presente nelle aree dell'aeroporto attraverso una migliore gestione ecologica, riqualifica del paesaggio in ordine estetico e funzionale.	18
	B.2	Modalità di svolgimento, efficacia ed efficienza dell'attività di coordinamento e interazione con la Stazione Appaltante Il concorrente dovrà descrivere le procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico oggetto d'appalto, con riferimento in particolare a: - modalità e sistemi d'interfaccia e coordinamento con la Stazione appaltante e i vari Enti coinvolti al fine del raggiungimento degli dell'ottenimento dei pareri/autorizzazioni, anche attraverso l'eventuale impiego di strumenti o piattaforme informatiche; - modalità di coordinamento tra le varie figure che intervengono durante l'esecuzione dell'appalto. Saranno valutate migliori le offerte dalle quali, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si deduca l'efficacia delle soluzioni proposte, anche al fine di evidenziare anticipatamente eventuali criticità e ottimizzare le tempistiche.	8
	B.3	Modalità organizzative del cantiere in termini di controllo e gestione delle lavorazioni Il concorrente dovrà illustrare le modalità e i criteri che si intendono adottare per l'espletamento delle prestazioni oggetto d'appalto con riferimento alle modalità organizzative del cantiere nel rispetto dei principi di sostenibilità e di riduzione dell'impatto ambientale, con riferimento alle attività di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. A tal fine sarà attribuito maggiore punteggio alle soluzioni tecniche proposte dalle quali si possa evincere il perseguimento degli obiettivi previsti nel DIP e che, nell'ambito della gestione del cantiere, siano volte a: - minimizzare il più possibile le interferenze legate alle lavorazioni di cantiere con i servizi aeroportuali, in relazione alle caratteristiche specifiche e la peculiarità del contesto in cui si opera, garantendo la tutela e la sicurezza dei lavoratori coinvolti; - mitigare gli effetti del cantiere durante l'intera durata l'esecuzione dei lavori, in un'ottica di sostenibilità e di riduzione dell'impatto ambientale del cantiere; - garantire l'efficienza e l'efficacia delle modalità gestionali e procedurali che si intendono proporre al fine di garantire il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento dei lavori ed il rispetto del cronoprogramma.	14
	Adozione di soluzioni per minimizzare tempi e costi di manutenzione nel rispetto dei CAM		

PUNTEGGI OFFERTA TECNICA																		
ID.	Criteri motivazionali per la valutazione delle offerte					Sub Punteggi (Max)	Punteggi (Max)											
	B.4	Saranno considerate migliori quelle offerte che illustrino compiutamente le scelte progettuali in un'ottica di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, dei principi di: a) minimizzazione dell'impiego di risorse non rinnovabili; b) massimizzazione del riutilizzo delle risorse naturali; c) massimizzazione della manutenibilità delle opere; d) agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. Saranno valutate migliori le proposte che dimostrino il valore tecnico delle azioni descritte garantendo il miglioramento prestazionale del progetto, riduzione del costo dei materiali di consumo, una minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste e che comportino una facilità di manutenzione.				5												
	RISORSE UMANE MESSE A DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO																	
C	C.1	Adeguatezza della struttura tecnico - organizzativa					10	10										
		Il concorrente dovrà illustrare la struttura tecnico-organizzativa che intenderà mettere a disposizione per lo svolgimento dell'incarico, dando evidenza della consistenza e qualità delle risorse umane impiegate per lo sviluppo e la gestione del servizio nelle varie fasi. La documentazione presentata dovrà includere la descrizione dell'organigramma di progetto, con l'indicazione dei professionisti che si occuperanno dello svolgimento del servizio. Tali soggetti dovranno essere individuati tra quelli indicati nella Tabella n. 3 dell'articolo 8.2, oltre ad altri eventuali soggetti che l'operatore si impegna ad impiegare nell'esecuzione delle attività previste. L'adeguatezza delle figure professionali indicate sarà considerata migliore avuto riguardo alla qualificazione professionale con esperienza in ambito aeroportuale, con specifico riferimento al soggetto indicato come responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche con esperienze analoghe all'oggetto del contratto, il tutto desunto dalla compilazione del seguente schema tabellare: <table><tr><td>NOMINATIVO</td><td>RAPPORTO DI LAVORO</td><td>RUOLO RICOPERTO</td><td>RUOLO DA RICOPIRIRE PRESENTE APPALTO</td><td>DA NEL</td><td>ANNI DI ESPERIENZA MATURATA NEL RUOLO DA RICOPIRIRE</td><td>DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ESPERIENZA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							NOMINATIVO	RAPPORTO DI LAVORO	RUOLO RICOPERTO	RUOLO DA RICOPIRIRE PRESENTE APPALTO	DA NEL	ANNI DI ESPERIENZA MATURATA NEL RUOLO DA RICOPIRIRE	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ESPERIENZA			
NOMINATIVO	RAPPORTO DI LAVORO	RUOLO RICOPERTO	RUOLO DA RICOPIRIRE PRESENTE APPALTO	DA NEL	ANNI DI ESPERIENZA MATURATA NEL RUOLO DA RICOPIRIRE	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ESPERIENZA												
	CRITERI PREMIANTI																	
D	D.1	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO 45001 (ovvero OHSAS 18001:2007) in corso di validità					PRESENTI-5 NON PRESENTE-0	5										
		Il concorrente dovrà dimostrare di raggiungere validi risultati in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso il possesso della certificazione ISO 45001:2018, ovvero OHSAS 18001:2007, in corso di validità, rilasciata da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento. In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RT. In caso di consorzio stabile il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o da almeno una consorziata esecutrice indicata. Si precisa che ai fini della dimostrazione del possesso del presente requisito, si dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: - la documentazione fornita dovrà rappresentare chiaramente che l'attestazione sia in Corso di validità; - NON potrà essere dimostrato con l'adozione da parte dell'impresa del modello L.231/2001 e/o per mezzo della certificazione ISO 37001. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce copia conforme della Certificazione in corso di validità allegandola nell'apposita sezione dedicata della																

PUNTEGGI OFFERTA TECNICA						
ID.	Criteri motivazionali per la valutazione delle offerte			Sub Punteggi (Max)	Punteggi (Max)	
		Piattaforma Telematica. Si specifica che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il possesso di più Certificazioni in capo al medesimo concorrente avrà peso uguale ad una singola Certificazione.				
	OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D)				90	90
PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA						
E	OFFERTA ECONOMICA					
	E.1	RIBASSO PERCENTUALE UNICO			10	10
	OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E)				100	100

Nota Bene: Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$\sum_n$ = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

1. coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1);
2. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta tecnica relativa al punto D.1)
3. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economica: elementi di valutazione E.1).

1) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerte tecniche relative ai criteri A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1), tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti nell'ambito della Commissione. In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà apprezzato nell'ambito della commissione come segue:

Tabella n. 121

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Quindi, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario a ogni concorrente per singolo sub criterio. Il calcolo di tale media sarà eseguito arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto **V_{ai}** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1.

2) Per quanto riguarda il coefficiente ***V_{ai}*** di **natura quantitativa** relativo al sub-criterio D.1 (offerta tecnica) esso sarà attribuito secondo le indicazioni riportate in precedenza nella descrizione dei “*Criteri motivazionali ed elementi di valutazione*” relativi a detti sub-criteri.

La somma dei punteggi dell’offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

3) Per i coefficienti ***V_{ai}*** di **natura quantitativa** relativo al criterio E.1 (offerta economica) sarà applicata la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1;

R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a);

R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell’offerta più conveniente;

Per quanto concerne l’offerta economica il coefficiente ***R_a*** indica il ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto ***V_{ai}*** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio E.1.

Il prodotto (*V_{ai}* * *W_i*) sarà arrotondato alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

ARTICOLO 16

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lett. c), 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica di Invitalia.

Ai sensi dell’articolo 159, co. 5, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando e riportato nel successivo articolo 18, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “*MESSAGGI*”. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 159, co. 5, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione “*MESSAGGI*”.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera c) e 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "screenshot" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nel sub Allegato n. 4 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 17

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell'ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l'operatore economico, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera e) e 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell'offerta con il DGUE integrato con la domanda di partecipazione alla procedura di gara, con esclusione di quelle che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del DGUE integrato con la domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo o della garanzia provvisoria, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta.

Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Inoltre:

- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
- non è sanabile – ed è causa di esclusione dalla procedura di gara – il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lettera e) e 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma Telematica in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui dal combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera e) e 101, co. 3, del Codice dei Contratti. E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ARTICOLO 18

TERMINI DELLA PROCEDURA

I termini della procedura sono indicati nella seguente tabella:

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	04/09/2024 - 10:00
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	28/08/2024
APERTURA DELLE OFFERTE	04/09/2024 - 10:30

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre la data e l'ora sopra indicate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it>.

ARTICOLO 19

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, Invitalia potrà richiedere, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta

previsto ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera b) e 17, co. 4 del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice sarà nominata ai fini della selezione della migliore offerta.

Su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice potrà svolgere, altresì, attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La commissione giudicatrice sarà costituita da **n. 3 membri**, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina. Potranno essere nominati membri supplenti.

La commissione giudicatrice sarà presieduta e composta da dipendenti di Invitalia o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

In mancanza di adeguate professionalità in organico, Invitalia può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione giudicatrice anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Invitalia pubblicherà, nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera c) e 28, co. 2, del Codice dei Contratti.

La commissione giudicatrice, di regola, lavorerà a distanza avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta, nel giorno e nell'ora indicati nel Bando, da un seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica. In particolare, procederà all'apertura delle offerte e della Documentazione amministrativa.

Invitalia si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lettera h) e 107, co. 3, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni caso, Invitalia garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Qualora Invitalia non si sia avvalsa della predetta facoltà di cui al combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lettera h) e 107, co. 3, del Codice dei Contratti, il seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa, effettuata dal seggio monocratico in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lettera h) e 101 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

La commissione giudicatrice, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di **offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale** (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di **offerte identiche**, ovverosia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione comunicherà che sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla medesima comunicazione.

L'**offerta migliorativa** dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 14.3. A) *OFFERTA ECONOMICA* e nel sub Allegato n. 4 "Guida alla presentazione dell'offerta".

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al **sorteggio** tra le offerte identiche.

Qualora Invitalia si sia avvalsa della facoltà di cui al combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lettera h) e 107, co. 3, del Codice dei Contratti, l'esame della Documentazione amministrativa del concorrente collocatosi primo in graduatoria sarà eseguito dal RUP a seguito della formazione della graduatoria. Si precisa che, a seguito dell'insediamento del seggio, il RUP potrà accedere alla Documentazione amministrativa al solo scopo di individuare i concorrenti, così da consentire di svolgere ogni opportuna valutazione anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera b) e 16 del Codice dei Contratti.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167, co. 1, lettera h) e 110 del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano il verificarsi di entrambe le condizioni di seguito descritte.

OFFERTA TECNICA

Per quanto concerne l'offerta tecnica, sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che ha ottenuto un punteggio pari o superiore al 90% dei punti massimi complessivamente acquisibili (arrotondati all'unità superiore).

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto concerne l'offerta economica sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che presenti un ribasso

pari o superiore a una soglia di anomalia così calcolata:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

I predetti calcoli, sia con riferimento all'offerta tecnica che con riferimento all'offerta economica, sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Invitalia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La **verifica di congruità delle offerte** è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni (di seguito, "**Spiegazioni**"), se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti delle Spiegazioni presentate che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, contestualmente alla presentazione delle Spiegazioni, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti delle Spiegazioni che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richieste di oscuramento delle Spiegazioni**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, delle medesime Spiegazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento delle Spiegazioni presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera c) e 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina le Spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le Spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la **proposta di aggiudicazione** è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporrà la **proposta di aggiudicazione** al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non anomala, ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera b) e 17, co. 5, primo periodo del Codice dei Contratti.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esaminerà la proposta per valutare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera b) e 17, co. 5 del Codice dei Contratti, se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lettera h) e 107, co. 1 del Codice dei Contratti, la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara e il possesso dei requisiti da parte del concorrente.

A tal fine, avvierà le **verifiche sul possesso dei requisiti** in capo al concorrente medesimo. Si precisa che dette verifiche potranno essere avviate anche nelle fasi precedenti della procedura.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

Entro il termine di **trenta giorni** dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, Invitalia potrà esercitare la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione** qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto del Contratto, come espressamente previsto dall'articolo 3 che precede, ai sensi del combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lettera h) e 108, co. 10, del Codice dei Contratti.

In ogni caso sono **inammissibili** e, pertanto, saranno escluse le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel Bando;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Una volta concluse le verifiche sul possesso dei requisiti con esito positivo, Invitalia adotterà il provvedimento di aggiudicazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera b) e 17, co. 5, del Codice dei Contratti, che sarà immediatamente efficace.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione predetta, Invitalia darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali Richieste di oscuramento menzionate, senza, tuttavia, procedere all'ostensione delle relative parti, ai sensi del combinato disposto

degli articoli 141, co. 3, lettera c) e 36, co. 5, del Codice dei Contratti. L'ostensione delle suddette parti potrà essere disposta una volta decorso il termine per l'impugnazione della decisione sulla Richiesta di oscuramento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera c) e 36, co. 4, del Codice dei Contratti.

Il **termine per impugnare il provvedimento di aggiudicazione** decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Nella medesima comunicazione, Invitalia svincolerà la garanzia in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, co. 10 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 167, co. 1, lettera h) e 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni **variazione** che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione** non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'**offerta** dell'Appaltatore sarà **irrevocabile** fino alla stipulazione del Contratto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera b) e 17, co. 6 del Codice dei Contratti.

L'esecuzione del Contratto può essere iniziata, anche prima della stipula:

- qualora sussistano motivate ragioni, secondo quanto previsto ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 141, co. 3, lettera b) e 17, co. 8, del Codice dei Contratti;
- qualora sussistano le ragioni d'urgenza di cui al combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera b) e 17, co. 9, del Codice dei Contratti, secondo quanto disposto dal precedente comma 8 del medesimo articolo 17 del Codice dei Contratti.

La **pendenza di un contenzioso** non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela di Invitalia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera b) e 17, co. 10 del Codice dei Contratti.

Come previsto dal combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera b) e 18, co. 2 del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nonché il caso di cui all'articolo 18, co. 4, del Codice dei Contratti, la stipula del contratto, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi **sessanta giorni** dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera b) e 18, co. 2 del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'Aggiudicatario un diverso termine, alle condizioni di cui al combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera b) e 18, co. 2, lett. c) Codice dei Contratti.

Il Contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto al combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera b) e 18, co. 3 del Codice dei Contratti, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia presentata una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del Bando o, se proposte, queste siano state respinte con decisione definitiva, come stabilito dal

combinato disposto degli articoli 141, co. 3, lettera b) e 18, co. 3, lett. a), del Codice dei Contratti.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Aggiudicatario per la stipulazione del Contratto è obbligato a costituire la **garanzia definitiva** con le modalità previste dal Capitolato d'oneri cui si rinvia.

Altresi, per la sottoscrizione del Contratto, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante **la/le polizza/e assicurativa/e** per l'esecuzione delle prestazioni.

L'avvenuta sottoscrizione del Contratto sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

Nei casi di cui all'articolo 124, co. 1, del Codice dei Contratti, si avvierà il *sub* procedimento di cui al successivo articolo 216, commi 1, 2 e 3, del medesimo Codice dei Contratti.

ARTICOLO 20

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti di indizione della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma con sede in Via Flaminia 189, 00196 Roma, indirizzo e-mail urp.rm@giustizia-amministrativa.it, tel. 06328721, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato dalla "Privacy Policy" e dall'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico" alla voce "Regolamento", disponibili, nella sezione "Documenti Utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, nonché in conformità a quanto indicato nell'INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali.

Invitalia, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito dalla S.A.CAL S.p.A., in qualità di Titolare del

trattamento. Pertanto, i dati saranno trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR rilasciata dalla S.A.CAL S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento resa disponibile sul seguente *link* <https://sacal.it/it/privacy-governance/>.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web <https://ingate.invitalia.it>:

ALLEGATO 1. DIP e documenti allegati;

ALLEGATO 2. Capitolato d'oneri;

ALLEGATO 3. Schema di contratto;

ALLEGATO 4. Guida alla presentazione dell'offerta;

ALLEGATO 5. Modulistica per sopralluogo.

Responsabile Unico del Progetto
Ing. Daniela Palucci

*Documento sottoscritto con firma digitale da **DANIELA PALUCCI**, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.*